

	<b>CONVENZIONE</b>	
	<b>PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTO 9 e 27</b>	
	<b>TRA</b>	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a.</i> , con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609 registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche “ <i>S.C.R. - Piemonte S.p.a.</i> ”);	<b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott.  Giovanni RENNA
	<b>E</b>	
	<i>PAUL HARTMANN S.p.A.</i> , sede legale in Verona (VR), via della Metallurgia, n. 12, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 250.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 07179150151, REA 189939 di Verona, P. IVA 02136540230, in persona del legale rappresentante dott. Giovanni RENNA (nel seguito per brevità anche “ <i>Fornitore</i> ”)	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo  MASSARI
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	Pagina 1 di 28	

	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	<b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Giovanni RENNA
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente i lotti 9 e 27 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a <b>Euro 20.854,00</b> oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 9 e 27 ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte	
	integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 1.042,70 polizza fidejussoria n. 2032064, rilasciata da COFACE S.A.	
	a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla	
	Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura ;	
	Pagina 2 di 28	

	f) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 9 e 27 ha attivato servizio di supporto				
	e assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed				
	ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-				
	mail dedicati alla Convenzione;				
	g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-		<b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott.  Giovanni RENNA		
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa				
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni				
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti				
	con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.				
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>				
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>				
	<b>ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI</b>				
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime				
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara				
	ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte				
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;				
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,				
	ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e				
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,				
	Documentazione Tecnica Lotti 9 e 27, Offerta Economica Lotti 9 e 27,				
	cauzione definitiva.				
	<b>ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE</b>				
	1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di				
	medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei				
	Pagina 3 di 28				

servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui ai:

- **Lotto 9:**

*Voce a - MEDICAZIONE CONFORMABILE IN PLACCA CON IDROGELI SUPERFICIE MINIMA 200 CMQ;*

*Voce b - MEDICAZIONE CONFORMABILE IN PLACCA CON IDROGELI SUPERFICIE MINIMA 80 CMQ*

per un importo massimo pari a **Euro 18.390,00;**

- **Lotto 27: MEDICAZIONE DI CONTATTO NON ADERENTE SENZA**

*PARAFFINA 7,5 X 10 cm circa,*

per un importo massimo pari a **Euro 2.464,00.**

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ciascun Lotto.

3. L'importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi	
	della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione	
	dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	<b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Giovanni RENNA
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo	
	del lotto di riferimento, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della	
	Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	
	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi	
	di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la	
	presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	Pagina 5 di 28	

**ART. 3 - DURATA**

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi per tutta la durata della Convenzione.

**ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

1. Per dare esecuzione alla fornitura dei prodotti, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica.

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore		
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel		
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena		
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.		
	<b>ART. 5 – VERIFICHE</b>		
	<b>ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>		
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la		
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento		
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.		
	<b>ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO</b>		
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite		
	terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura,		
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche		
	quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato		
	Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità		
	descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.		
	<b>ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE</b>		
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in		
	altre parti della Convenzione a:		
	a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e		
	controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;		
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli		
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;		
		Pagina 7 di 28	

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
	d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta	<b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Giovanni RENNA
	in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	
	che recepisca le opportune correzioni;	
	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei	
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno	
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto	
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e	
	nell'Ordinativo di Fornitura.	
	Pagina 8 di 28	



	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro			
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni			
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto			
	importo;			
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la		<b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Giovanni RENNA	
	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura prevista per ciascun			
	lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte			
	S.p.A.;			
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura			
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli			
	Ordinativi di fornitura;			
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del			
	Capitolato Tecnico;			
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per			
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e			
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione			
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la		<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;			
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le			
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle			
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti			
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in			
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.			

**ART. 7 – CAMPIONATURA**

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

**ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA**

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

**ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

**LOTTO 9**

<b>Nome Commerciale del Prodotto</b>	<b>Prezzo unitario (Iva esclusa)</b>	<b>CIG</b>
Voce a –		
HYDROSORB	€ 2,7500	4604914F3B
Cod. 900855		
Voce b –		
HYDROSORB	€ 0,9000	
Cod. 900854		

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**LOTTO 27**

<b>Nome Commerciale del Prodotto</b>	<b>Prezzo unitario (Iva esclusa)</b>	<b>CIG</b>
ATRAUMAN	€ 0,2200	46055289ED
Cod. 499513		

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

1. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

- presso Banca Unicredit S.p.a. IBAN  
IT77W0200811758000003652048

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

- Giovanni RENNA CF: RNNGNN72A23A662F;
- Matteo FONTANA CF: FNTMTT79L15L781J;
- Sabrina SCOLARI CF: SCLSRN70T14L781Y.

4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

**PAUL HARTMANN S.p.a.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

#### **ART. 10 - PENALI**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni		
Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di		
commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora		
l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,		
approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della		
consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.		
4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3		
Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e		
comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7		
Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di		
consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni		
indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere		
alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.		
<b>ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE</b>		
<b>DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI</b>		
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo		
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno		
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione		
Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a		
S.C.R. – Piemonte S.p.A..		
In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione		
richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi		
dalla ricezione della contestazione stessa.		
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel		
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano		
	Pagina 14 di 28	

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 10 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.

di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 12 - GARANZIE**

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI



	<p>3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.</p>	
	<p>4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-</p>	<p><b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Giovanni RENNA</p>
	<p>Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006</p>	
	<p>s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.</p>	
	<p>5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.</p> <p>6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà</p>	<p><b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>Pagina 17 di 28</p>	

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

#### **ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- fallimento o altre procedure concorsuali;

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte	

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	<b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott.  Giovanni RENNA
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	<b>ART. 14 - SUBAPPALTO</b>	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
	subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	<b>ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E</b>	
	<b>REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo  MASSARI
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
		Pagina 20 di 28

	<p>spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la</p>	
	<p>Convenzione e l'ordinativo di fornitura.</p>	
	<p>2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117</p>	
	<p>D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti</p>	
	<p>al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione</p>	
	<p>dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che</p>	
	<p>consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.</p>	
	<p><b>ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE</b></p>	
	<p>1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o</p>	
	<p>all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di</p>	
	<p>brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.</p>	
	<p>2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti</p>	
	<p>una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il</p>	
	<p>Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni</p>	
	<p>Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i</p>	
	<p>danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime</p>	
	<p>Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.</p>	
	<p>3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il</p>	
	<p>Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di</p>	
	<p>difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni</p>	
	<p>Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al</p>	
	<p>difensore scelto dal Fornitore.</p>	
	<p>4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma</p>	
	<p>precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di</p>	
	<p>S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al</p>	
	<p>Pagina 21 di 28</p>	

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
	Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
	corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	<b>ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA</b>	<b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott.  Giovanni RENNA
	1. Il Dott. Giovanni RENNA Responsabile della Fornitura, nominato dal	
	Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di	
	rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig. Giorgio GIUSTI quale	
	Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del	
	Capitolato Tecnico.	
	<b>ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore	
	dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119	
	del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo  MASSARI
	singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
	cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	

	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore	
	il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	<b>ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI</b>	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	<b>PAUL HARTMANN S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott.  Giovanni RENNA
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura	
	senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pagina 23 di 28	

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

#### **ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI



	<p>stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per</p>	
	<p>fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio</p>	
	<p>dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori</p>	
	<p>risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e</p>	
	<p>tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore</p>	
	<p>aggiudicatario.</p>	
	<p>4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono</p>	
	<p>al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla</p>	
	<p>stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al</p>	
	<p>monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al</p>	
	<p>contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei</p>	
	<p>dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle</p>	
	<p>Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.</p>	
	<p>5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,</p>	
	<p>informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.</p>	
	<p>6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati</p>	
	<p>personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in</p>	
	<p>qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel</p>	
	<p>bando di gara e suoi allegati.</p>	
	<p>7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di</p>	
	<p>Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per</p>	
	<p>l'esercizio dei diritti sopradescritti.</p>	
	<p>8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base</p>	
	<p>delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed</p>	
	<p>il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto</p>	
	<p>Pagina 25 di 28</p>	

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

#### **ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE**

L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

#### **ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

**ART. 24 - CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 - Durata; art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 - Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 - Penali; art. 13 - Clausola risolutiva espressa; art. 14 - Subappalto; art. 16 - Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 15 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 - Trattamento dei dati; art. 21 - Disciplina applicabile; art. 22 - Foro competente; art. 23 - Spese contrattuali; art. 24 - Clausola finale.

**PAUL HARTMANN S.p.A.**

siglato in originale dal Dott.

Giovanni RENNA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

**S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.**

**IL FORNITORE**

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dal Dott.

MASSARI

Giovanni RENNA